

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA PER LA RETE A DOMANDA DEBOLE DELLE LINEE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

ALLEGATO 2 PENALI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 42/98 e ss.mm. e ii. e dal Regolamento Attuativo Regolamento n. 32/R e ss.mm. e ii, il mancato rispetto, per cause imputabili al concessionario, degli obblighi previsti nel presente Contratto comporta l'applicazione delle penalità di seguito riportate.

- In caso di interruzione, mancata effettuazione, sospensione o modifica del servizio, che determinino la soppressione di singole corse per cause imputabili all'Affidatario, di cui all'art. 6 c.3 e 4, si applica una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta,00) per ogni corsa senza analoga offerta effettivamente fruibile entro 30 minuti;
- L'omessa, parziale o tardiva comunicazione da parte dell'Affidatario al Comune (tramite Pec) e/o all'utenza della proclamazione dello sciopero e dei relativi servizi minimi garantiti, entro il termine di n. 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data dell'astensione dal lavoro, comporta l'applicazione a carico dell'Affidatario di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, nel caso di comunicazione tardiva e € 1.500,00 a evento nel caso di totale omissione della comunicazione fino al giorno dello sciopero stesso.
- In merito all'adozione delle misure per il mantenimento del servizio e l'informazione all'utenza (art.6 comma 5) la mancata attuazione di interventi per le azioni informative all'utenza (paline e pubblicazione sul sito delle notizie sulle variazioni) comportano una penale di 25 € (euro venticinque/00) per ogni difformità accertata.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti all'art. 10 della presentazione delle informazioni indicate al c. 3 dello stesso articolo, è applicata una penale pari a 50,00 € (euro cinquanta/00) per giorno di ritardo rispetto alla ricezione di richiesta di invio da parte del Comune.
- In caso di non applicazione, e/o applicazione difforme del piano tariffario previsto all'art. 14 ed all'allegato disciplina tariffaria, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00;
- Qualora si verificano fenomeni di sovraffollamento prolungati e continuativi sulla stessa corsa e l'Affidatario non provveda a predisporre il necessario monitoraggio della frequentazione, ovvero ometta di trasmetterne gli esiti al Comune del rilevamento si applica una penale pari a € 1.000,00 a evento, per il mancato avvio e l'omessa esecuzione delle attività di monitoraggio sulla linea/corsa critica o € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del report e dei relativi dati di frequentazione al Comune, rispetto al termine assegnato o concordato.
- In caso di mancata realizzazione dell'indagine di frequentazione dell'utenza di cui all'art. 20 sarà applicata una penale pari a € 1.500,00;

- la mancata, incompleta o tardiva trasmissione al Comune della rendicontazione annuale relativa alla Contabilità Regolatoria, entro i termini perentori stabiliti (contestualmente all'invio all'ART e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio), comporta l'applicazione a carico dell'Affidatario delle penali di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione completa rispetto ai termini contrattuali o di € 2.000,00 a evento, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, configurandosi come omessa trasmissione della rendicontazione regolatoria per l'annualità di riferimento.
- Qualora l'Affidatario neghi, ritardi o non garantisca la disponibilità gratuita degli spazi interni ed esterni riservati alle comunicazioni istituzionali del Comune (ivi inclusi pendolini a bordo dei mezzi e bacheche formato minimo A0 nei locali aziendali aperti al pubblico) per il monte giorni stabilito, si applica una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di mancata, incompleta o tardiva installazione della comunicazione istituzionale, per ciascun mezzo interessato dall'inadempimento e 100,00 per ogni giorno di mancata esposizione della comunicazione istituzionale per ciascun locale aziendale aperto a pubblico in cui la bacheca non risulti regolarmente allestita.
- Mancata realizzazione dell'indagine di soddisfazione dell'utenza: penalità pari a € 500,00;
- Mancata pubblicazione della Carta dei Servizi nei termini previsti dal presente capitolato: penalità pari a € 500,00;
- Emissione di titoli non autorizzati: penalità pari a € 500,00.
- Mancato rispetto del piano antievasione come da proposta concordata con il concessionario: penalità pari a 50€ per ogni punto percentuale di differenza rispetto alle ore uomo effettuate nel mese.
- In caso di mancato presentazione, nei tempi previsti da contratto, del piano di manutenzione e del suo rispetto saranno applicate penalità pari a 1.000,00 € per la non presentazione, e di € 250 € per difformità della manutenzione accertata e non motivata.
- Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del Diario della Regolarità che deve avere il formato dettato dalla Regione Toscana € 100 per difformità.
- La mancata o irregolare tenuta del diario di bordo sulla vettura, oppure on line qualora divenga digitalizzato, € 100,00 a vettura; mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario di bordo, penalità pari a € 100,00 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena ulteriore penale di € 1.000,00 qualora lo stesso contenuto informativo sia nuovamente mancante;

I controlli di cui ai commi precedenti sono esercitati, per conto del Concedente, da personale interno specificamente incaricato ovvero da soggetti esterni designati dagli stessi, muniti di apposito tesserino. A tal fine il personale ha libero accesso ai mezzi e agli impianti nonché alla documentazione concernente i dati e le comunicazioni previste nella gestione del contratto medesimo, con facoltà di ottenerne copia.